



*Tribunale Civile e Penale di Trento*

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 9/2014 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI  
Dr.A.MANTOVANI  
Dr.M. ATTANASIO

PRESIDENTE  
GIUBICE  
GIUDICE rel.

[redacted] S.r.l. in liquidazione, dopo aver presentato domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6°, l.fall. in data 6 giugno 2014, nel termine assegnato da questo Tribunale, ha provveduto ad integrare la domanda.


La proposta presentata da [redacted] presenta la peculiarità di prospettare la prosecuzione dell'attività aziendale, mediante gestione di due impianti fotovoltaici già realizzati, per sei anni, con dismissione di questi stessi impianti nel corso del sesto anno, sì che le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori (integrale per quelli prededucibili e privilegiati, ed indicata nella misura del 27% per i creditori chirografari) sono destinate a rinvenire sia dai ricavi, al netto dei relativi costi, della prosecuzione dell'attività, sia dal ricavato della cessione degli impianti - oltre che da altre voci dell'attivo, peraltro di modesta consistenza.

In relazione alla proposta, al piano ed alla documentazione così depositati sono però riscontrabili profili di inammissibilità e/o criticità:

- [redacted] è società in liquidazione, e la prospettata prosecuzione dell'attività, se pur consistente come detto nella sola gestione di due impianti fotovoltaici, appare esorbitare dai limiti stabiliti dall'art. 2487 c.c., richiedendo pertanto la revoca dello stato di liquidazione a mente dell'art. 2487 *ter* c.c.;
- qualora poi si rendesse conseguentemente necessario provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2447, 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c., la cui obbligatorietà è sospesa, a mente dell'art. 182 *sexies* l. fall., soltanto nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di concordato e l'omologa, occorrerà che la proposta preveda l'assolvimento di tali obblighi per il periodo successivo;
- la debitrice prospetta inoltre il pagamento dei crediti prededucibili nel corso dei primi due anni di esecuzione della proposta, e, quello dei creditori privilegiati e chirografari, nel corso dell'intera durata del piano: tanto importa, innanzi tutto, una violazione dell'ordine delle cause di prelazione sotto il profilo della tempistica di pagamento, giacché i crediti chirografari verrebbero pagati, in parte, ancor prima dell'integrale soddisfacimento di crediti ad essi antergrati; in secondo luogo, i creditori privilegiati verrebbero pagati con un dilazione ben maggiore di quella di un anno prevista dall'art. 186 *bis* l. fall., entro il quale essa deve necessariamente essere contenuta affinché possa operare l'esclusione

Fallim

giubice.it



(A)

di tali creditori dal diritto di voto – come espressamente previsto dal medesimo art. 186 *bis* – e perché possa elidersi la questione concernente la necessità di un loro autonomo classamento;

- la natura "mista" del concordato proposto (in parte in continuità ed in parte liquidatorio) importa inoltre la necessità che la percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari sia prevista non in funzione meramente descrittiva, come possibile in ipotesi di *cessio bonorum*, ma, quanto meno per la parte di tali crediti destinata ad essere soddisfatta con i proventi della prosecuzione dell'attività, in maniera vincolante;
- la relazione ex art. 161, comma 3°, 1. fall. è infine priva dell'attestazione prevista dall'art. 186 *bis*, comma 2°, lett. b), la quale importa un raffronto critico con la soluzione meramente liquidatoria (e, quindi, nella specie, con una dismissione immediata e non differita al sesto anno dall'omologa degli impianti fotovoltaici)

P.Q.M.

Visto l'art. 162, comma 1°, 1. fall., assegna alla debitrice il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento onde integrare la proposta, il piano, la relazione del professionista attestatore e la documentazione depositati alla luce di quanto sopra indicato.

Si comunichi alla debitrice ed al Pubblico Ministero

Così deciso in Trento, li 12 giugno 2014

IL GIUDICE REL.  
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE  
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 19 GIU 2014

IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Fallimentare e Social.it